EDIZIONE STRAORDINARIA

Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 140

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 15 giugno 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 12 ottobre 1939-XVII, n. 2247.

Censura e controllo ai mezzi di comunicazione in tempo di guerra.

N. 2247. R. decreto 12 ottobre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, vengono sottoposti a censura ed a controllo i mezzi di comunicazione in tempo di guerra.

Visto, *il Guardasigilli*: Grandi
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1940-XVIII.

REGIO DECRETO 12 ottobre 1939-XVII, n. 2248.

Organizzazione del servizio di censura e di controllo sui mezzi di comunicazione in tempo di guerra.

N. 2248. R. decreto 12 ottobre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, viene organizzato il servizio di censura e di controllo sui mezzi di comunicazione in tempo di guerra.

Visto, *il Guardasigilli*: Grandi
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1940-XVIII.

REGIO DECRETO 10 giugno 1940-XVIII, n. 566.

Applicazione della legge di guerra nei territori dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 2, 5 e 10 del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva i testi della legge di guerra e della legge di neutralità;

Ritenuto che lo Stato Italiano è in guerra con la Francia e la Gran Bretagna;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per l'Africa Italiana;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni della legge di guerra, approvate con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, si applicano, a decor-

rere dalle ore 24 del giorno 10 giugno 1940-XVIII, nei territori dello Stato, compresi quelli dell'Africa Italiana e dei Possedimenti, ad eccezione delle norme concernenti il sindacato ed il sequestro delle aziende industriali o commerciali esercitate da sudditi di Stati nemici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — TERUZZI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 422, *foglio* 75. — MANCINI

REGIO DECRETO 11 giugno 1940-XVIII, n. 567.

Dichiarazione dello stato di guerra di parte del territorio dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 11 del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione delle disposizioni dell'anzidetta legge di guerra a decorrere dalle ore 24 del giorno 10 giugno 1940-XVIII, nei territori dello Stato, compresi quelli dell'Africa Italiana e dei Possedimenti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per l'Africa Italiana;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dalle ore 24 del giorno 10 giugno 1940-XVIII è dichiarato in istato di guerra, ai fini dell'applicazione della legge penale militare di guerra e ad ogni altro effetto di legge, il territorio metropolitano dello Stato, comprendente il Piemonte, il versante tirrenico dall'Appennino al mare, la Calabria, la Sicilia, la Sardegna, le Isole degli arcipelaghi e la provincia di Taranto.

Art. 2.

A decorrere dalla data indicata nell'articolo precedente si applicano tutte le disposizioni previste per il caso di mobilitazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 11 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — TERUZZI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 422, *foglio* 78. — MANCINI

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.